

CGA Helvetia Suisse Assicurazione bicicletta, edizione novembre 2018

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) relative al contratto d'assicurazione collettiva fra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo, in qualità di assicuratore e Suisse Alpine Service AG in qualità di contraente.

1. Inizio, fine e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa decorre a partire dalla data indicata sul certificato d'assicurazione.

La copertura assicurativa cessa:

- alla data indicata sul certificato d'assicurazione oppure
- in caso di danno totale.

2. Revoca dell'assicurazione

È possibile far revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla sua stipula a condizione che in questo lasso di tempo non siano stati notificati dei sinistri. Presentando la dichiarazione di revoca l'assicurazione è annullata. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

3. Numero di sinistri assicurati per ogni anno assicurativo

È assicurato un solo sinistro per ciascun anno assicurativo indipendentemente dalla causa del danno assicurato.

4. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutt'Europa.

5. Persona assicurata/Avente diritto in caso di sinistro

Il nominativo indicato sul certificato d'assicurazione è quello della persona assicurata, la quale deve essere domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Oggetto assicurato

L'oggetto dell'assicurazione è la bicicletta o l'e-bike indicata sul certificato d'assicurazione corredata di marca, modello e numero di telaio (di seguito denominata «bicicletta»).

7. Trasferimento dell'assicurazione alla bicicletta sostitutiva

L'assicurazione è valida anche per le biciclette sostitutive nel caso in cui la bicicletta assicurata debba essere sostituita durante il periodo di garanzia del produttore e del rivenditore.

8. Passaggio di proprietà

Se la bicicletta dovesse essere ceduta a un'altra persona, l'assicurazione è valida anche per il nuovo proprietario.

9. Somma d'assicurazione

La somma massima assicurata è indicata nel certificato di assicurazione.

10. eventi assicurati Infortunio casco

Sono assicurati i danni e le distruzioni imprevisi e improvvisi e improvvisi derivanti da incidenti o cadute.

L'elenco è esaustivo.

11. eventi assicurati furto

Sono assicurati i danni, la distruzione o la perdita a seguito di furto tentato o compiuto, furto forzato per uso o rapina.

Questo elenco è esaustivo.

12. prestazioni in caso di sinistro

In caso di danneggiamento, distruzione o perdita della bicicletta assicurata, l'Helvetia paga un indennizzo:

- In caso di danno parziale:
le spese di riparazione fino a un massimo del prezzo di acquisto o del valore attuale della bicicletta assicurata al momento del sinistro o fino al limite massimo di risarcimento indicato nel certificato di assicurazione;
- In caso di perdita totale:
Il valore attuale della bicicletta assicurata al momento del sinistro fino al limite massimo di risarcimento indicato nel certificato di assicurazione. Il valore attuale ai sensi delle presenti condizioni è la somma assicurata ai sensi dell'art. 9 meno un ammortamento annuo del 10%. L'ammortamento massimo è del 50%.

Una perdita totale esiste anche se la riparazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o non economica. Una riparazione è considerata non economica nel senso di queste condizioni se i costi risultanti sono superiori al valore attuale della bicicletta assicurata al momento del sinistro.

In caso di perdita in seguito a furto, l'Helvetia indennizza la persona assicurata solo se la bicicletta denunciata come rubata non viene recuperata entro 30 giorni dalla denuncia di furto presentata alla polizia.

13. Franchigia

Accident casco:

In caso di sinistro, la persona assicurata deve sostenere una franchigia del 10% delle spese di sinistro, ma almeno CHF 100.- per evento.

Furto:

In caso di furto non viene applicata una franchigia.

14. Esclusioni

Non sono assicurati in particolare:

- Danni causati da influssi permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o eccessivo accumulo di ruggine, fanghi o altri depositi;
- Danni per i quali il produttore o il venditore in quanto tale è legalmente o contrattualmente responsabile (danni in garanzia);
- Danni ad accessori di qualsiasi tipo che non fanno parte della somma di assicurazione ai sensi dell'art. 9;
- Danni causati da eventi bellici o terroristici e disordini di ogni tipo e le misure adottate per contrastarli;
- Danni causati da atti di vandalismo;
- le perdite derivanti da semplici furti, vale a dire furti senza l'uso della forza;
- Perdite dovute a perdita o trasferimento;
- Danni derivanti da ordini ufficiali, confische o scioperi;
- Danni derivanti da un uso improprio;
- Danni subiti durante la partecipazione a gare;
- Danni per i quali la persona assicurata non è in grado di fornire la prova del danno;
- le perdite derivanti da eventi già verificatisi all'inizio del periodo di assicurazione.

15. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere segnalato immediatamente (non oltre 14 giorni dopo la sua conoscenza). In caso di furto, deve essere presentata una denuncia di polizia, che deve essere redatta sul posto entro 3 giorni dallo smarrimento. Informazioni e moduli su www.suisse-velo.ch

16. Violazione degli obblighi contrattuali

In caso di violazione degli obblighi o delle disposizioni contrattuali o di legge o di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la compagnia assicurativa può rifiutarsi di erogare le prestazioni assicurative o erogarle solo in parte. Questa regola non si applica se la violazione è considerata involontaria.

17. altre assicurazioni e passività

Sono prioritari altri contratti d'assicurazione esistenti al momento del sinistro che coprono gli stessi rischi di quelli assicurati dalla Suisse Velo Versicherung. L'Helvetia gestisce nell'ambito di queste condizioni solo se non vengono fornite prestazioni, o solo parzialmente, nell'ambito di altri contratti.

Se il responsabile dell'evento è responsabile dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di esecuzione del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta il suo obbligo di risarcimento e sussiste una responsabilità di risarcimento danni in base alle presenti condizioni, la Helvetia risponde nella misura dei diritti nei confronti della parte responsabile. Le presenti condizioni non sostituiscono le deduzioni di franchigie o differenze di franchigie, nonché le riduzioni dovute a colpa grave, violazioni di obblighi, sottoassicurazioni e valutazioni diverse in caso di sinistro.

18. Foro competente e diritto applicabile

I diritti possono essere fatti valere per via giudiziaria presso la sede dell'Helvetia a San Gallo o presso il domicilio o la sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein della persona assicurata. Il presente contratto di assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).